



## I caprini nella legislazione

**Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai caprini. Inoltre, anche per i caprini valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.**

### **Formazione** (art. 31; 32 OPAn)

Chi detiene più di dieci caprini deve possedere un attestato di competenza.

Chiunque detiene complessivamente oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura.

Se i detentori di animali intendono effettuare la decornazione o la castrazione dei propri giovani animali, devono prima avere assolto una formazione.

### **Contatti sociali** (art. 13, 55 OPAn)

I caprini sono animali di specie sociali che devono essere tenuti concedendo loro un adeguato contatto sociale con i conspecifici. I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo. I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

### **Alimentazione** (art. 4, 56 OPAn)

Gli animali devono ricevere alimenti adeguati e acqua regolarmente e in quantità sufficienti.

Se i caprini vengono tenuti in gruppi, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza. I capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato.

La paglia da sola non basta.

### **Cura** (art. 5 OPAn; art. 30 ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Eventuali difetti delle attrezzature tali da pregiudicare il benessere degli animali devono essere eliminati prontamente oppure occorre prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali. Gli unghioni devono essere curati periodicamente e a regola d'arte. È inoltre necessario attuare una lotta specializzata contro i parassiti.

### **Illuminazione** (art. 33 OPAn)

I locali in cui gli animali stanno per la maggior parte del tempo devono essere illuminati con luce naturale.

### **Clima nei locali** (art. 11 OPAn)

Il clima nelle stalle deve essere adeguato agli animali. L'afflusso di aria fresca deve essere garantito.

**Uscita e detenzione permanente all'aperto** (art. 55 OPAn; art. 6, 7 ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici)

I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro. I caprini non possono essere tenuti legati durante l'uscita all'aperto.

Se i caprini vengono tenuti costantemente all'aperto, occorre mettere loro a disposizione per i casi di condizioni meteorologiche estreme un'apposita protezione in cui devono poter trovare posto tutti gli animali contemporaneamente. Nella protezione dalle condizioni meteorologiche, dove non è predisposto il foraggiamento, è necessario che la superficie minima per ogni animale, a seconda del peso dei caprini, sia di 0,3 – 1,2 m<sup>2</sup>. Il riparo deve proteggere i caprini da pioggia, umidità, freddo e forte insolazione.

**Pavimenti** (art. 34 OPAn)

I pavimenti fissi devono essere antiscivolo e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere abbastanza asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

**Requisiti minimi per i parchi** (art. 7, 10, 55; allegato 1 tab. 5 OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo e che gli animali non possano fuggire. Inoltre l'allestimento del parco e lo spazio messo a disposizione degli animali al suo interno devono soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie dei caprini.

I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.

Le stalle devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Le prescrizioni dipendono dal peso corporeo e dalle dimensioni del gruppo. Ad esempio, in una stalla a stabulazione libera che ospita un effettivo fino a 15 caprini di peso corporeo compreso tra 40 e 70 kg, va messa a disposizione di ogni animale una superficie di almeno 1,7 m<sup>2</sup>. A titolo di paragone, la superficie minima per un gruppo uguale di caprini di peso corporeo tra 23 e 40 kg deve essere pari a 1,2 m<sup>2</sup> per ogni animale. Nella stalla a stabulazione libera bisogna mettere a disposizione degli animali almeno il 75 % della superficie come superficie di riposo ricoperta da lettiera: le nicchie di riposo sopraelevate possono essere aggiunte parzialmente al calcolo di tali dimensioni. Per i caprini di peso corporeo superiore a 23 kg, nella stalla a stabulazione libera il numero delle poste di foraggiamento deve essere appena un po' superiore rispetto alla quantità di animali.

I box singoli devono essere, in rapporto, più grandi della superficie minima per ogni animale nella stalla a stabulazione libera.

Per i caprini che sono tenuti legati, alle poste si applicano larghezze e lunghezze minime proporzionali al loro peso corporeo. Dal 2008 non è più ammesso allestire nuove poste.

**Allevamento** (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di caprini sani.

**Pratiche vietate** (art. 4 LPAn; art. 19 OPAn)

È proibito l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna.

**Questo elenco non è esaustivo.** Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008, RS 455.1). Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: [www.animalidacompagnia.ch](http://www.animalidacompagnia.ch)